

Delibera n. 119/2015

Avvio di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 4 novembre 2011, n. 169, recante la *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”*

L’Autorità, nella sua riunione del 17 dicembre 2015

- VISTO** l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
- VISTA** il “Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità”, adottato con delibera dell’Autorità n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, recante;
- VISTA** il “Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”, adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015;
- VISTO** in particolare l’articolo 27 (*“Trasmissione dei reclami”*) del Regolamento (UE) n. 181/2011 quale stabilisce che: *“[...] se un passeggero che rientra nell’ambito del presente regolamento desidera presentare al vettore un reclamo lo trasmette entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i tre mesi dal ricevimento del reclamo”*
- VISTO** il comma 2, dell’articolo 17 (*“Reclami”*), del sopra menzionato decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, che recita testualmente: *“Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non*

fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;

- VISTO** il reclamo presentato dalla Sig. Diop Ibrahima, in data 5 gennaio 2015, nei confronti del Consorzio Trasporti Prontobus S.r.l. inviato con raccomandata A/R;
- VISTO** il reclamo presentato dalla Sig. Diop Ibrahima all’Autorità in data 25 settembre 2015, prot. ART 2015/4639 del 25 settembre, con il quale segnala, tra l’altro, la mancata comunicazione da parte del Consorzio Trasporti Prontobus S.r.l. in merito all’esito definitivo del reclamo di cui alla precedente premessa e la mancata adozione, da parte dell’impresa di trasporti, di un sistema per il trattamento dei reclami;
- VISTA** la nota dell’Autorità 30 settembre 2015, prot. ART 2015/4733, con la quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, si chiedeva al Consorzio Trasporti Prontobus S.r.l. ogni informazione utile (corredata della relativa documentazione) in merito ai fatti descritti dal Sig. Diop Ibrahima nel proprio reclamo;
- VISTA** la nota di risposta del Consorzio Trasporti Prontobus S.r.l., del 28 ottobre 2015, prot. ART.2015/5286 dalla quale non si evince se, a seguito del reclamo presentato dal Sig. Diop Ibrahima, il contatto tra la stessa impresa e quest’ultimo sia avvenuto in modo diretto, come previsto dall’ articolo 27 del regolamento (CE) 181/2011, ovvero per il tramite dell’agenzia di viaggi presso cui è stato acquistato il titolo di viaggio;
- VISTA** la nota dell’Autorità 9 novembre 2011, prot. ART. 2015/5606, con la quale si chiedevano nuove informazioni in merito allo svolgersi dei fatti, con particolare riferimento alle modalità con le quali al Sig. Diop Ibrahima veniva data comunicazione di poter essere rimborsato;
- VISTA** la nota dell’Autorità del 27 novembre 2015, prot. ART. 2015/7651, con la quale si sollecitava nuovamente il Consorzio Trasposti Prontobus S.r.l. a fornire risposte in merito a quanto richiesto;
- VISTA** la nota di risposta del Consorzio Trasporti Prontobus S.r.l., del 30 novembre 2015, prot. ART 2015/7660, con cui veniva inviata la stessa risposta fornita a seguito della prima richiesta d’informazioni;
- CONSIDERATO** che dalla data di presentazione del reclamo (5 gennaio 2015), il Consorzio Trasporti Prontobus S.r.l., ha risposto al Sig. Diop Ibrahima solamente in data 10 luglio 2015;
- CONSIDERATO** che in relazione al secondo motivo di reclamo, addotto dal sig. Diop Ibrahima, e cioè la mancata adozione del sistema per il trattamento dei reclami, è stato

possibile constatare, che il vettore ha adottato, nella sezione “Contatti” del proprio sito *web*, un modulo per richieste di informazione attraverso il quale è possibile inoltrare reclami;

RITENUTO

pertanto che gli elementi acquisiti dagli Uffici dell’Autorità costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento nei confronti del Consorzio Trasporti Prontobus S.r.l., per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi del comma 2, dell’art. 17, del d.lgs. 4 novembre 2014, n. 169 in relazione alla violazione dell’articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2007, limitatamente al profilo della mancata risposta entro il termine di tre mesi dal ricevimento del reclamo presentato dal passeggero;

SU

proposta del Segretario generale;

DELIBERA

Articolo 1

1. L’avvio, nei confronti del Consorzio Trasporti Prontobus S.r.l., di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 27, del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
2. All’esito del procedimento, potrebbe essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento) ed euro 1.500,00 (millecinquecento);
3. E’ nominato Responsabile del procedimento, quale direttore dell’Ufficio Vigilanza e Sanzioni, il Dott. Roberto Gandiglio; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.530;
4. E’ possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l’Ufficio Vigilanza e Sanzioni– Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it;
5. Il destinatario della presente Delibera, entro il suddetto termine perentorio, può richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e Sanzioni;
6. Il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa proporre impegni idonei a rimuovere la violazione contestata in motivazione;

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 500,00 euro per la violazione contestata, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 119/2015";
8. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica, o in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento;
9. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente Delibera;
10. la presente delibera è notificata al Consorzio Trasporti Prontobus, via Gorizia 18 – 65029 Torre de Passeri (PE).

Torino, 17 dicembre 2015

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi